

Deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2012, n. 24-4603

Art.6, comma 8 L.184/83: sostegno alle adozioni di minori con handicap accertato e/o di età superiore ai dodici anni. Approvazione criteri per l'assegnazione di contributi ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali per l'anno 2012. Spesa di Euro 200.000,00.

A relazione dell'Assessore Monferino:

Premesso che con D.G.R. n. 79-11035 del 17 novembre 2003 l'Amministrazione Regionale ha previsto, in attuazione dell'art. 6, comma 8 della L. 184/83 e s.m.i., la corresponsione di un contributo economico, equiparato al contributo spese per le famiglie affidatarie, in favore delle famiglie che adottano un minore di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato dalla competente commissione medica dell'ASL, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, fino al compimento del diciottesimo anno di età del minore stesso;

verificato che, con il provvedimento sopra richiamato, si stabiliva la possibilità di accedere al suddetto contributo economico per le famiglie che avessero adottato minori con tali caratteristiche, con sentenza di adozione nazionale o internazionale successiva alla data di recepimento della medesima D.G.R. n. 79/2003 da parte dell'Ente locale singolo o associato gestore dei servizi socio-assistenziali competente;

dato atto che, per effetto di successivi provvedimenti deliberativi (D.G.R. n. 109-6736 del 3.8.2007, D.G.R. n. 42-12102 del 7.9.2009, e D.G.R. n. 23-12511 del 9.11.2009), la possibilità di accedere al contributo spese mensile è stata estesa a tutte le famiglie che abbiano adottato minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, indipendentemente dalla data della sentenza di adozione nazionale o internazionale, prevedendo che la competenza ad erogare il contributo previsto spetti al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali di residenza della nuova famiglia adottiva costituita, nell'ambito dello specifico progetto di sostegno posto in essere a favore del minore e della famiglia stessa;

dato atto che, con successivo provvedimento deliberativo (D.G.R. n. 40-939 del 3.11.2010) la possibilità di accedere al contributo spese mensile, è stata estesa, inoltre, alle coppie residenti fuori regione, che abbiano adottato minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato residenti in Piemonte, o comunque in carico ai servizi sociali della regione Piemonte, prima dell'adozione, in base alla normativa vigente;

accertato che, per effetto di tale provvedimento, titolare della concessione del sostegno economico è il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali che risultava titolare della presa in carico del minore prima dell'adozione, in base alla normativa vigente;

ritenuto opportuno prevedere, anche per l'anno 2012, l'assegnazione di uno specifico finanziamento a parziale copertura degli oneri sostenuti dai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali che nell'anno 2012:

- abbiano avuto in carico situazioni di adozione di minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato, per le quali è stato erogato il contributo spese mensile previsto ;
- abbiano erogato il contributo spese mensile a favore di minori collocati a scopo d'adozione presso coppie residenti fuori regione in quanto titolari della presa in carico del minore prima dell'adozione, in base alla normativa vigente;

– abbiano ricevuto istanze di accesso a tale contributo da parte di coppie aventi i requisiti, per le quali finora non è stato possibile concedere il contributo medesimo.

A tale scopo, il finanziamento regionale, quantificato in € 200.000,00, sarà ripartito tra i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali con apposito provvedimento dirigenziale, in base al numero di:

– casi di adozione di minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, compresi i casi collocati a scopo d'adozione fuori regione, per i quali i Soggetti gestori erogano il contributo spese mensile così come indicato dalla D.G.R. n. 79-11035 del 17 novembre 2003, in carico al 30.09.2012;

– istanze di accesso a tale contributo da parte di coppie aventi i requisiti, per le quali finora non è stato possibile concedere il contributo medesimo, presentate entro il 30.09.2012.

Sono fatte salve eventuali ipotesi di compartecipazione alla spesa da parte dell'ASL competente, nell'ambito di specifiche convenzioni concluse a livello locale.

Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 200.000,00 si fa fronte con gli stanziamenti disponibili sul competente capitolo del bilancio regionale (cap. 179629/ 2012, Ass.ne n. 100591).

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto l’art. 17 legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità (art. 4 l.r. 7/2001)” e s.m.i.;

vista la L.R. n. 5 del 4/5/2012 "Legge finanziaria per l'anno 2012";

vista la L.R. n. 6 del 23/5/2012 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-214";

vista la D.G.R. n. 1-3891 del 29/5/2012 "Legge regionale 23/5/2012, n. 6 "Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2012- Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione";

vista la D.G.R. n. 2-3892 del 29/5/2012 "Legge regionale 23/5/2012, n. 6" - "Bilancio di previsione per l'anno 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie";

vista la L. 328/2000;
vista la legge 4 maggio 1983 n. 184;
vista la legge 28 marzo 2001 n. 149;
vista la L.R. n. 1/2004;
vista la D.G.R. n. 79-11034 del 17.11.2003;
vista la D.G.R. n. 109-6736 del 3.8.2007;
vista la D.G.R. n. 42-12102 del 7.9.2009;
vista la D.G.R. n. 23-12511 del 9.11.2009;
vista la D.G.R. n. 40-939 del 3.11.2010;

visto il parere della Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari espresso nella seduta del 21 giugno 2012;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera

- di prevedere per l'anno 2012 un finanziamento regionale, a parziale copertura degli oneri dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali per il sostegno alle adozioni di minori con handicap accertato e/o di età superiore ai dodici anni, da ripartire con apposito provvedimento dirigenziale, sulla base del numero di:
 - casi di adozione di minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, per i quali i Soggetti gestori erogano il contributo spese mensile così come indicato dalla D.G.R. n. 79-11035 del 17 novembre 2003, in carico al 30.09.2012;
 - istanze di accesso a tale contributo da parte di coppie aventi i requisiti, per le quali finora non è stato possibile concedere il contributo medesimo, presentate entro il 30.09.2012;
- di dare atto che alla spesa complessiva di € 200000,00 si fa fronte con gli stanziamenti di cui al competente capitolo del bilancio regionale (n. 179629/2012 Ass.ne n. 100591);
- di rinviare a successiva Determinazione Dirigenziale del Dirigente competente della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia la quantificazione ed assegnazione dei contributi previsti ai Soggetti Gestori aventi diritto, in base ai criteri sopra specificati, previa verifica della documentazione trasmessa dai medesimi Enti.

Avverso la presente Deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

(omissis)